

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE ONLUS denominata "VIVA!"



L'anno 2019, nel mese di febbraio, il giorno 15 , in L'Aquila, presso la sede sociale in Via Antica Arischia 185/E, sono presenti i signori:

DONATELLA AUTORE, nata a L'AQUILA il 06.04.1972, residente a L'AQUILA (AQ) cap. 67100, in via ANTICA ARISCHIA, 185/E (codice fiscale) TRADTL72D46A345Z

LUCIA GALLUCCI, nata a L'AQUILA il 13.05.1968, residente a L'AQUILA(AQ), cap. 67100, in via S.EMIDIO, 23 (codice fiscale GLLLCU68E53A345E)

MARIA ROSARIA AUTORE, nata a L'AQUILA il 21.06.1970 residente a L'AQUILA (AQ), cap. 67100, in via ANTICA ARISCHIA 185/E (codice fiscale TRAMRS70H61A345E)

TINA SIDONI nata a L'AQUILA il 16.08.1973, residente a PRATA D'ANSIDONIA (AQ) cap 67020, in via ROMA,32 (codice fiscale SDNTNI73M56A345I)

MICHELA SANTORO nata a L'AQUILA il 13.07.1970 residente a L'AQUILA (AQ) cap. 67100, in Via MONTE PARADISO,67 (codice fiscale SNTMHL70L53A345G)

SABRINA VIGGIONI nata a L'AQUILA il 29.03.1985 residente a L'AQUILA (AQ) cap. 67100, in Via Dei MARRUCINI,11 (codice fiscale VGGSRN85C69A345U)

MANUELA GASBARRE nata a ROMA il 10.10.1974 residente a L'AQUILA (AQ) cap 67100, in S.ELIA (AQ) Via S.ELIA 26/D (codice fiscale GSBMNL74R50H501B)

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del D. Leg. 460/97, l'associazione Onlus avente la seguente denominazione: "VIVA"

ART. 2 L' associazione ha sede in: L'AQUILA in VIA ANTICA ARISCHIA, 185/E comune di L'Aquila.

ART.3 L'associazione, come riportato nell'Art. 2 dello Statuto allegato, si propone quanto di seguito elencato:

FINALITA' GENERALI:

Il progetto nasce dal bisogno e dall'idea di alleggerire il cammino delle pazienti oncologiche per affrontare e superare al meglio il loro percorso terapeutico.

OBIETTIVI SPECIFICI:

L'Obiettivo è quello di promuovere, attraverso la Medicina Estetica in pazienti oncologici in trattamento, un miglioramento della qualità di vita e di conseguenza un miglior approccio alla malattia ed alle cure da affrontare.

MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE:

- selezione sistematica dai centri Oncologici, Senologici e Radioterapici dei pazienti affetti
- da carcinomi alla diagnosi o in trattamenti oncologici attivi;
- proposta ed effettuazione di prestazioni di consulenza di Medicina Estetica
- Effettuazione dei trattamenti presso il centro di Medicina Estetica di riferimento

ART. 4 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ON-LUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 5 L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 6 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale (che fa parte integrante del presente Atto costitutivo): assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 7 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 4 membri e nominano a farne parte i soci fondatori presenti al momento di stipula e firma di atto costitutivo e statuto dell'Associazione:

AUTORE DONATELLA
GALLUCCI LUCIA
AUTORE MARIA ROSARIA
SIDONI TINA

A Presidente viene eletto il Sig.ra AUTORE DONATELLA

ART. 8 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il .

È parte integrale del presente atto lo Statuto (definito su 17 articoli di seguito specificati), steso su 7 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. ra Donatella Autore

Sig. ra Lucia Gallucci

Sig. ra Maria Rosaria Autore

Sig. ra Tina Sidoni

Sig. ra Lucia Gallucci


Sig. ra

Salvatore Neri

Sig. ra

Janet

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE ONLUS "VIVA!"



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97 e D. Lgs. 117/2017, l'Associazione - Ente del Terzo Settore - denominata "VIVA! Onlus", con sede in L'AQUILA....., via ..ANTICA ARISCHIA. 185/E

D. Lgs. 460/97

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, l'associazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le attività istituzionali nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (sett. 01).

Il presente statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati.

1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) ad eccezione di quelle direttamente connesse ;
2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
5. l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
6. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
7. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"(di cui all'art. 10, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460).

D. Lgs. 117/17

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del RUNTS.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 comma 1 della l. 117/17).

Essa intende operare nel settore di attività *di cui all' art. 5 comma 1*

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità:

Il progetto nasce dal bisogno e dall'idea di alleggerire il cammino delle pazienti oncologiche per affrontare e superare al meglio il loro percorso terapeutico. La finalità è quella di rendere il servizio gratuito per tutte le pazienti.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- ✓ L'Obiettivo è quello di promuovere, attraverso la Medicina Estetica in pazienti oncologici in trattamento, un miglioramento della qualità di vita e di conseguenza un miglior approccio alla malattia ed alle cure da affrontare.
- ✓ Promuovere progetti, manifestazioni, iniziative , incontri ed eventi volti alla sensibilizzazione della cittadinanza nel percorso che i pazienti oncologici devono affrontare, nella difficoltà che hanno a mantenere una vita di relazione ed accettare se stessi e la loro malattia.

MODALITA' DI RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE:

- ✓ Selezione sistematica dai centri Oncologici, Senologici e Radioterapici dei pazienti affetti da carcinomi alla diagnosi o in trattamenti oncologici attivi;
- ✓ Proposta ed effettuazione di prestazioni di consulenza di Medicina Estetica
- ✓ Effettuazione dei trattamenti presso il centro di Medicina Estetica di riferimento
- ✓ Raccolta fondi (tramite donazioni private, finanziamenti pubblici, attività di crowdfunding, organizzazione eventi...) destinati allo svolgimento delle attività dell'associazione ed al raggiungimento degli obiettivi che la stessa persegue.

Attività secondarie

L'Ente si propone, inoltre, di porre in essere una serie di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali , *che si potranno svolgere - secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze -* , tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e comunque in rapporto all'insieme delle risorse – anche volontarie e gratuite – impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 L. 117/17).

ART. 3 - RACCOLTA FONDI

E' consentito all'associazione svolgere attività ed iniziative al fine di finanziarie le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La raccolta fondi può avvenire anche attraverso la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i con i sostenitori e il pubblico (rif. art. 7 del D. Lgs. 117/17).

ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) raccolte fondi;
- 7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. art 6 del D. Lgs. n. 117/2017).

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017e s.m.i., e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci firmatari dell'atto costitutivo sono definiti "fondatori" e fanno parte, iuris et de iure, del collegio permanente dei probiviri.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

ART. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La deliberazione positiva è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve comunicarlo, entro 60 giorni, motivandone il rifiuto.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 8 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo – organo di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio dei probiviri;
- 5) organo di controllo (eventuale)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o dalla maggioranza del collegio dei probiviri lo richieda.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del consiglio direttivo;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quattro, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno uno dei probiviri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante mail o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.12 - IL PRESIDENTE

Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto dai soci fondatori, che permangono nella loro posizione per tutta la durata dell'associazione, salvo il loro volontario recesso.

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all'assemblea.

La composizione del collegio non è oggetto di modificazione da parte degli altri organi sociali.

Il collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Il collegio nell'insieme o un singolo membro dello stesso può convocare, se ne ravvisa ragioni di opportunità e dandone adeguata motivazione, l'assemblea dei soci o il consiglio direttivo, avanzando proposte o sottoponendo questioni.

ART. 16 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 9 del D. Lgs. 117/17: Devoluzione del patrimonio:

Il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Statale del RUNTS .

Il parer è reso entro 30 giorni, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente (silenzio assenso).

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere SONO NULLI.

ART. 17 – TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART. 17 – RINVIO

I requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/17 - Codice Terzo Settore- saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del “Registro Unico Terzo Settore”.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e ratificato

L'ASSOCIATA.li, 26/02/2019

I soci:

Sig. ra DONATELLA AUTORE
Donatella Autore

Sig. ra LUCIA GALLUCCI
Lucia Gallucci

Sig. ra MARIA ROSARIA AUTORE
Maria Rosaria Autore

Sig. ra TINA SIDONI
Tina Sidoni

Sig. ra MICHELA SANTORO
Michela Santoro

Sig.ra SABRINA VIGGIONI
Sabrina Viggioni

Sig ra MANUELA GASBARRE
Manuela Gasbarre

Seguono le firme dei 7 soci fondatori:

Sig. ra DONATELLA AUTORE
Donatella Autore

Sig. ra LUCIA GALLUCCI
Lucia Gallucci

Sig. ra MARIA ROSARIA AUTORE
Maria Rosaria Autore

Sig. ra TINA SIDONI
Tina Sidoni

Sig. ra MICHELA SANTORO
Michela Santoro

Sig.ra SABRINA VIGGIONI
Sabrina Viggioni

Sig ra MANUELA GASBARRE
Manuela Gasbarre

.....li,

I soci:

Sig. ra DONATELLA AUTORE
Donatella Autore

Sig. ra LUCIA GALLUCCI
Lucia Gallucci

Sig. ra MARIA ROSARIA AUTORE
Maria Rosaria Autore

Sig. ra TINA SIDONI
Tina Sidoni

Sig. ra MICHELA SANTORO
Michela Santoro

Sig.ra SABRINA VIGGIONI
Sabrina Viggioni

Sig ra MANUELA GASBARRE
Manuela Gasbarre



Ufficio Provinciale di Entrate - Commissione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Provinciale di Entrate
Data: 28.02.2018 N. 183 Sede 3
Importo: 200,00 (Duecento/00)

Giovanni Sanna